

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 6/22

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

**DISPOSIZIONI PER IL DIVERTIMENTO IN SICUREZZA RELATIVO AI LOCALI
DI INTRATTENIMENTO, ALLE SALE DA BALLO, ALLE DISCOTECHE E
AGLI ALTRI LOCALI ASSIMILATI**

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Marinelli, Rossi, Marcozzi,
Ruggeri, Ciccioi, Mangialardi, Santarelli

presentata in data 13 gennaio 2022

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Vista la proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Latini, Marinelli, Rossi, Marcozzi, Ruggeri, Ciccioi, Mangialardi, Santarelli;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei deputati.

Allegato A

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**DISPOSIZIONI PER IL DIVERTIMENTO IN SICUREZZA RELATIVO AI LOCALI
DI INTRATTENIMENTO, ALLE SALE DA BALLO, ALLE DISCOTECHE E
AGLI ALTRI LOCALI ASSIMILATI****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il 3 agosto 2021 l'Assemblea legislativa delle Marche approvava all'unanimità la legge regionale n. 20 per l'istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza presentata da tutti i presidenti di gruppo.

Successivamente, l'8 dicembre dello scorso anno, veniva celebrata nelle città di Fano e Senigallia la prima giornata secondo le previsioni della stessa legge.

Nel frattempo maturava, a seguito di incontri specifici del Cogeu con l'assessore Giorgia Latini e il Presidente Dino Latini, l'idea di presentare una proposta di legge alle camere concernente disposizioni per il divertimento in sicurezza relativo ai locali di intrattenimento, alle sale da ballo, alle discoteche e altri locali assimilati.

Il presente testo mira ad introdurre nella legislazione nazionale due novità nel campo del divertimento in sicurezza: la prima, prevista dall'articolo

1, prescrive per i locali di intrattenimento, le sale da ballo, le discoteche e gli altri locali assimilati l'obbligo della stipula da parte dei gestori di un contratto di assicurazione per responsabilità civile, con oggetto il garantire la responsabilità per danni sia se verificati all'interno dei locali sia nelle loro pertinenze.

L'obiettivo di questa norma è di elevare il livello ordinario di protezione assicurativa e di indurre di conseguenza i gestori ad assumere tutte le iniziative atte a prevenire qualsiasi incidente oltre le normali procedure già previste.

L'articolo 2 introduce l'istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza da celebrarsi l'8 dicembre di ogni anno come già avviene nella nostra regione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente proposta da presentare alle Camere non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1

(Assicurazione obbligatoria)

1. I locali di intrattenimento, le sale da ballo, le discoteche e gli altri locali assimilati non possono essere adibiti alle specifiche finalità se non è stato stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

2. L'oggetto del contratto di assicurazione previsto dal comma 1 deve consistere nella garanzia per responsabilità per danni cagionati all'interno dei locali e delle loro pertinenze.

3. Il danno è liquidato secondo i criteri di cui al Capo III del Titolo X del d.lgs. 209/2005.

Art. 2

(Giornata nazionale del divertimento in sicurezza)

1. E' istituita la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.

2. La Giornata nazionale del divertimento in sicurezza è celebrata l'8 dicembre di ogni anno.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.